

# Gazzetta Ufficiale N. 14 del 19 Gennaio 2005

## LEGGE 19 gennaio 2005, n.1

### **Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276](#), recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 gennaio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5434):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro della salute (Sirchia) e dal Ministro della difesa (Martino) il 20 novembre 2004.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 novembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 25, 30 novembre 2004; il 1°, 2 dicembre 2004.

Esaminato in aula il 1°, 9 dicembre 2004 ed approvato il 22 dicembre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3254):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanita), in sede

referente, il 23 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 27 dicembre 2004.

Esaminato dalla 12<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 27 e 28 dicembre 2004.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 dicembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5434/B):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 dicembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, V, XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 dicembre 2004.

Esaminato in aula il 17 gennaio 2005 ed approvato il 18 gennaio 2005.

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  
19 NOVEMBRE 2004, N. 276.**

All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) sostituita dalla seguente:

«d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

All'articolo 2:

il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalita' indicate nel presente articolo»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le

ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3), numero I):

alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;

alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;

al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio e' integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» e' inserita la seguente: «euro»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo"»;

al comma 2, le parole da: «; tale qualita» fino alla fine del comma sono soppresse.

All'articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive», ovunque ricorra, e' soppressa.

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».